

Tab. 7 – Superficie viticola regionale prevista nei prossimi cinque anni dal piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, suddivisa per “macrozone”.

MACROZONA	SOTTO-PIANO	PROVINCE	SUPERFICIE DI INTERVENTO (ettari)	
			Da ristrutturare	Da reinnestare
<i>Pianura emiliana</i>	Area del Modenese, Reggiano e Parmense	Parma	70	–
		Reggio Emilia	1.552	50
		Modena	1.332	50
	Totale		2.954	100
	Area tra Modena e Bologna (Doc Reno)	Modena	230	–
		Bologna	325	10
Totale macrozona		3.509	110	
<i>Pianura romagnola e litoranea</i>	Area romagnola	Bologna	600	10
		Ravenna	1.910	80
		Forlì-Cesena	525	150
	Totale		3.035	240
	Area litoranea	Ravenna	30	5
		Ferrara	380	20
Totale macrozona		3.445	265	
<i>Collina</i>	Area del Piacentino e Parmense	Piacenza	1.250	50
		Parma	438	87
		Totale	1.688	137
	Aree collinari di Modena e Reggio Emilia	Reggio Emilia	517	50
		Modena	453	40
	Totale		970	90
	Aree dei colli bolognesi	Modena	68	10
		Bologna	415	–
	Totale		483	10
	Aree collinari da Castel San Pietro a Rimini	Bologna	625	15
		Ravenna	1.940	35
		Forlì-Cesena	1.225	100
Rimini		1.200	370	
Totale		4.990	520	
Totale macrozona		8.131	757	
TOTALE GENERALE		15.085	1.132	

Il sostegno fi

Ai fini dell'applicazione del piano, per “collina” si intende il territorio ubicato a sud della Via Emilia.

Il regime di sostegno previsto dal Regolamento Ce 1493/1999 ha l'obiettivo di adeguare l'offerta in termini di qualità e quantità alla domanda di mercato, mediante il finanziamento di piani per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti destinati alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (Vqprd) e di vini da tavola a indicazione geografica tipica (Igt), iscritti o da iscrivere negli albi ed elenchi provinciali dei vigneti.

Le risorse finanziarie saranno utilizzate prioritariamente, fino a un massimo del 70 per cento, a favore della produzione di vini a Docg (denominazione di origine controllata e garantita) e a Doc (denominazione di origine controllata).

La superficie minima d'intervento ammessa al contributo è 0,3 ettari.

Le domande possono essere presentate da imprenditori in forma collettiva e singola. Per le domande presentate in forma collettiva, la superficie complessiva del progetto ammessa al contributo non può essere infe-

(Foto Barone)





finanziario alle imprese

riore a 30 ettari.

Nell'ambito del progetto la superficie media d'intervento dopo il collaudo finale non può essere inferiore a 0,5 ettari. In ogni caso, sia per i progetti presentati in forma singola o collettiva la superficie minima risultante a seguito della ristrutturazione e riconversione dovrà essere costituita da appezzamenti con dimensioni non inferiori a quella minima ammessa al contributo.

INTERVENTI AMMESSI

Sono ammessi al contributo gli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti che prevedano la realizzazione di una o più delle misure:

- a) reimpianto di vigneti obsoleti con sistemi idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali. I reimpianti sono eseguiti con l'impiego di varietà, sestri d'impianto e forme d'allevamento previsti nel piano, che siano in grado di migliorare la qualità dei prodotti e che consentano la meccanizzazione integrale delle operazioni colturali, compresa la raccolta;
- b) reimpianto di vigneti obsoleti con sistemi non idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali. I reimpianti sono eseguiti con l'impiego di varietà, sestri d'impianto e forme di allevamento previste nel piano, che siano in grado di migliorare la qualità dei prodotti. *Non sono ammessi al contributo gli interventi realizzati in pianura;*
- c) riconversione varietale dei vigneti mediante sovrainnesto. I reinnesti sono eseguiti con varietà previste nel piano più rispondenti alle esigenze del mercato. In tal caso il vigneto deve presentare caratteristiche strutturali analoghe a quelle previste nel piano di ristrutturazione e riconversione;
- d) adeguamento dei vigneti con

forme e sistemi di allevamento idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali.

Il regime di sostegno *non si applica* al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del ciclo naturale di vita. Il piano è valido per cinque anni ed è attuato per stralci annuali sulla base di dotazioni finanziarie che saranno assegnate dall'Unione europea agli Stati membri e da questi alle Regioni.

CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

È prevista la concessione di contributi in conto capitale quantificati in modo forfettario fisso onnicomprensivo, *nella misura massima del 50 per cento del costo delle opere realizzate per:*

- ① reimpianto di vigneti obsoleti con sistemi idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali: è ammessa una spesa massima per ettaro di *trenta milioni di lire* nelle zone di collina destinate alla produzione sia di vini Docg che di altri vini Doc, e di *venti milioni* per le zone di produzione di vini a Igt. In pianura la spesa massima ammessa per ettaro è di *venti milioni di lire*;
- ② reimpianto di vigneti obsoleti con sistemi non idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali: la spesa massima ammessa per ettaro è di *venti milioni di lire*. *Questa misura non è ammessa a contributo nelle zone di pianura;*
- ③ riconversione varietale dei vigneti mediante sovrainnesto: è ammessa una spesa massima per ettaro di *sette milioni di lire*, a condizione che il sesto d'impianto e le forme di allevamento del vigneto in questione consentano la meccanizzazione integrale delle operazioni colturali, come stabilito per il vitigno di riferimento nel piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

④ adeguamento dei vigneti con forme e sistemi di allevamento idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali: è ammessa una spesa massima per ettaro di *dieci milioni di lire*.

Nei *reimpianti anticipati*, realizzati con diritti per i quali il produttore si impegna ad estirpare, entro il terzo anno, una equivalente superficie vitata, il contributo per ettaro è ridotto:


- * di *due milioni di lire* per i vigneti realizzati in pianura;
- * di *un milione di lire* per i vigneti realizzati in collina.

In linea generale il contributo non può superare il 50 per cento dei costi ammessi e non è cumulabile con altri sostegni comunitari riguardanti le medesime superfici ed operazioni. Tale contributo si riduce proporzionalmente nei casi in cui la spesa rendicontata sia inferiore a quella massima ammissibile.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Alla data di presentazione della domanda i soggetti interessati al regime di aiuto devono essere in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

- * condurre un vigneto in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e reimpianti dei vigneti;
- * essere titolare di un diritto di reimpianto in portafoglio proveniente dalla precedente estirpazione di una equivalente superficie vitata;
- * disporre di un diritto di reimpianto acquistato da altro produttore;
- * produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui si impegna ad estirpare entro il terzo anno una equivalente superficie vitata. In tale caso la domanda dovrà essere corredata dalla fidejussione sottoscritta a favore dell'Amministrazione competente per territorio per l'importo di *dieci milioni*



(Foto Samaritani)

di lire per ettaro;

* produrre copia della dichiarazione di superficie vitata, presentata a norma dell'articolo 16 del Regolamento Ce n.1493/99

o presentare un'autocertificazione con la quale s'impegna a dichiarare il potenziale viticolo entro il 31 marzo 2001, e comunque prima della richiesta di collaudo delle opere realizzate;

* utilizzare materiale vivaistico certificato o comunque controllato sotto l'aspetto sanitario (assenza di virus).

GRADUATORIA DEI BENEFICIARI

Ai fini della concessione del contributo, le Province e le Comunità montane effettuano l'istruttoria e adottano la graduatoria delle domande secondo il seguente ordine prioritario decrescente:

- domande presentate in forma collettiva;
- domande presentate da imprenditori agricoli singoli.

Nell'ambito della categoria a) sono prioritari i progetti che comprendono il maggior numero di imprenditori con età compresa fra i 18 e i 40 anni.

Per quanto attiene la categoria b) hanno priorità le domande presentate da giovani agricoltori con età inferiore a 40 anni.

Le Province e le Comunità montane possono individuare, ai fini della graduatoria, ulteriori elementi di priorità che siano in linea con le esigenze del territorio e con le finalità del piano regionale.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

A partire dal 1° agosto 2001, e fino al 1° agosto 2005, le domande di contributo devono essere presentate alle Province e alle Comunità montane entro il 31 luglio di ogni anno.

I beneficiari non possono modificare la destinazione delle opere realizzate con i finanziamenti prima che siano trascorsi dieci anni dal collaudo degli interventi. Sono ammessi, previa richiesta di autorizzazione, gli abbattimenti concessi a causa di forza maggiore.



I vigneti realizzati con varietà temporaneamente autorizzate che entro cinque anni non siano promosse alla categoria superiore e che non siano reinnestati con varietà autorizzate o raccomandate, devono essere estirpati entro quindici anni a partire dal termine delle prove sperimentali.

Le opere ammesse al contributo devono essere realizzate entro il 20 aprile successivo alla presentazione della domanda. I beneficiari, entro 10 giorni dalla ultimazione dei lavori, faranno pervenire alle Province e alle Comunità montane competenti per territorio la richiesta di collaudo degli interventi realizzati.

Limitatamente alla prima campagna 2000-2001 sono ammessi al collaudo anche gli impianti per i quali sono in corso le opere di palificazione, purché i pali e i fili di sostegno siano debitamente fatturati e presenti in azienda.

COLLAUDI E CONTROLLI

Ai fini del collaudo, il beneficiario dovrà presentare le fatture relative agli acquisti effettuati (barbatelle certificate, pali e fili) e delle lavorazioni eseguite mediante contoterzisti.

Per le opere realizzate con l'impiego di manodopera o di mezzi azienda-

li, le spese dovranno essere documentate con una dichiarazione sostitutiva di notorietà del richiedente.

Le Province e le Comunità montane trasmettono alla Direzione generale Agricoltura - Servizio produzioni agro-alimentari e relazioni di mercato della Regione Emilia-Romagna, entro il 20 maggio di ogni anno, gli elenchi dei collaudi effettuati ed il relativo esito, debitamente validati dal responsabile del Servizio provinciale Agricoltura competente per territorio. La Regione trasmette gli elenchi ricevuti, entro il 31 maggio successivo, all'organismo pagatore per la erogazione del contributo concesso.

Le Province e le Comunità montane effettuano, tramite i Servizi provinciali Agricoltura, i controlli sugli interventi realizzati per accertare se il beneficiario abbia iscritto il vigneto, entro il terzo anno dall'impianto, al rispettivo albo Doc o elenco dei vigneti a Igt.

Per chi fornisce false o mendaci dichiarazioni oppure fornisca o produca false attestazioni scatteranno le sanzioni previste dalle norme vigenti e si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 72 del Regolamento Ce n. 1493/99 sulle modalità di controllo ed sull'applicazione delle sanzioni. □